

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012, il D.P.C.M. 6 giugno 2012, recante "Differimento, per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali".

Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento delle imposte di UNICO 2012 compreso il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di Commercio - dal 18 giugno al 9 luglio 2012.

Le persone fisiche, le società di capitali e quelle di persone soggette agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ogni studio, tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per chi presenta la dichiarazione unificata annuale, effettuano i predetti versamenti:

- a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;

- b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Prevista, dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la sospensione del pagamento del diritto annuale fino al 30 settembre 2012 per le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.